

MICHELE BOCCHIOLA

**LA POSIZIONE ORIGINARIA
TRA CONTRATTO E COSTRUZIONE**

INTRODUZIONE

Una delle principali argomentazioni che Rawls utilizza per giustificare la teoria della giustizia come equità è la cosiddetta «posizione originaria». La posizione originaria è un esperimento mentale, dove si immagina una situazione ideale di scelta in cui individui rappresentativi di una società, all'oscuro della propria identità e posizione sociale, scelgono i principi che andranno a modellare le istituzioni politiche fondamentali in cui vivono. Rawls descrive la posizione originaria sia come una forma di *contratto sociale* – la teoria normativa secondo cui i principi di giustizia sono giustificati se tutti i membri di una società possono ipoteticamente accettarli –, sia come una forma di *costruttivismo* – la teoria metaetica secondo cui i principi di giustizia sono giustificati *in quanto* esito di una procedura di ragionamento correttamente applicata. A prima vista, contrattualismo e costruttivismo sembrano due teorie simili o, per lo meno, complementari. Tuttavia, le tesi avanzate dai due approcci sono in realtà molto differenti. Credo che la distinzione tra contrattualismo e costruttivismo non abbia ricevuto la dovuta attenzione. In questo articolo cerco di articolare più chiaramente le differenze tra la nozione di contratto e quella di costruzione in generale e, più in particolare, nel pensiero di Rawls.

L'articolo è diviso in quattro parti. Dopo aver introdotto la posizione originaria di Rawls (sezione 1), cerco di metterne in rilievo i tratti più marcatamente contrattualisti (sezione 2) e quelli più decisamente costruttivisti (sezione 3). In conclusione (sezione 4), metto in relazione le due interpretazioni della posizione originaria come contratto e come costruzione, evidenziando la diversità delle tesi avanzate.

Vorrei ringraziare Anna Barecka, Marcello Di Paola, Sebastiano Maffettone, Gianfranco Pellegrino e Federico Zuolo per i commenti su una versione precedente di questo saggio. Vorrei inoltre ringraziare tutti gli organizzatori e i partecipanti al ciclo di conferenze *Unpacking Rawls*, presso l'Università Statale di Milano (Antonella Besussi, Giulia Bistagnino, Beatrice Magni, Francesca Pasquali e Nicola Riva in particolare), dove ho avuto la possibilità di discutere e approfondire molti aspetti del pensiero di Rawls.

1. LA POSIZIONE ORIGINARIA

La posizione originaria è una delle argomentazioni di Rawls a favore della sua concezione della giustizia come equità¹. In generale, la funzione della posizione originaria è quella di trovare un bilanciamento giusto, stabile e risolutivo tra valori diversi (la libertà e l'eguaglianza delle persone), considerazioni normative generali (l'efficienza e la praticabilità delle distribuzioni di beni sociali) e altri fatti rilevanti sulle persone (le cosiddette circostanze soggettive di giustizia) e sul mondo (le circostanze oggettive)². Tale bilanciamento prende la forma di un esperimento mentale in cui individui idealizzati, situati dietro un *velo d'ignoranza* – una situazione di perfetta eguaglianza dove ogni persona ignora fatti irrilevanti dal punto di vista morale su di sé e sugli altri membri della società –, scelgono due principi di giustizia che tutelano il più ampio sistema di libertà fondamentali compatibile con il rispetto delle libertà di ciascuno, e che regolano le differenze sociali ed economiche affinché vadano a maggior vantaggio dei più svantaggiati, in una situazione di equa eguaglianza d'opportunità³.

Nella sua interpretazione più intuitiva, la posizione originaria è una forma generalizzata e molto astratta della teoria del contratto sociale di «Locke, Rousseau e Kant»⁴. I contrattualisti credono che i principi che regolano le istituzioni politiche fondamentali di una società siano giustificati quando è possibile darne un resoconto nei termini dell'oggetto di un accordo ipotetico e generale tra gli individui a cui quei principi dovrebbero applicarsi. La posizione originaria, in questo senso, fornisce una possibile base di risoluzione del problema della coordinazione tra interessi in conflitto nei termini di un problema di scelta collettiva e deliberazione razionale in condizioni di equità.

La posizione originaria, però, può essere interpretata anche come una tesi metaetica sulla giustificazione dei principi e su quello che conta come fatto morale. In questo caso, la posizione originaria può essere interpretata come una variante kantiana della teoria costruttivista, secondo cui «i fatti morali sono determinati dai principi che verrebbero scelti nella posizione originaria. Questi principi specificano quali considerazioni

¹ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, edizione riveduta, a cura di S. Maffettone, Milano, Feltrinelli, 2008 (edizione originale *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 1999), cap. 3; J. Rawls, *Liberalismo politico*, a cura di S. Veca, Torino, Edizioni di Comunità, 1999 (edizione originale *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1996), cap. 2.4. In questo saggio non prendo in considerazione la questione generale della giustificazione nel pensiero filosofico di Rawls, ma più specificatamente l'interpretazione di una delle sue teorie della giustificazione – vale a dire la posizione originaria. Un'analisi dei metodi di giustificazione di Rawls dovrebbe necessariamente includere l'equilibrio riflessivo e la ragion pubblica. E questo sarebbe impossibile nello spazio di un articolo.

² Secondo Rawls, lo strumento della posizione originaria serve per evitare le secche teoriche dell'intuizionismo morale, la tesi per cui esiste una pluralità di valori, la cui applicazione non può essere regolata da un metodo o da regole di priorità. Per una difesa dell'intuizionismo in filosofia politica si veda G.A. Cohen, *Rescuing Justice and Equality*, Cambridge, Harvard University Press, 2008. Per un'analisi critica delle posizioni intuizioniste in filosofia politica si vedano, di M. Bocchiola e F. Zuolo: *On Justice and Other Values. G.A. Cohen's Political Philosophy and the Problem of Trade-offs*, «Philosophical Papers», 42, 2013, n. 1, pp. 155-178; *Vere tu es Cohen absconditus*, in A. Besussi e E. Biale (a cura di), *Fatti e principi. Una disputa sulla giustizia*, Roma, Aracne, 2010; *Principi senza fatti. Riflessioni sulla critica di G.A. Cohen a J. Rawls*, «Teoria politica», XXIV, 2008, n. 1, pp. 107-121.

³ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., cap. 2.

⁴ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 32.

sono rilevanti dal punto di vista della giustizia sociale»⁵. Secondo questa interpretazione, quello che conta come fatto morale dipende da una procedura di ragionamento pratico sottoposto a vincoli, escludendo, di fatto, resoconti metaetici alternativi.

La posizione originaria sembra così ammettere almeno due possibili interpretazioni – quella contrattualista e quella costruttivista – che sostengono tesi diverse (una normativa, l'altra metaetica). Questa distinzione non è mai tracciata con dovuta chiarezza negli scritti di Rawls, dove spesso le due tesi sono fuse in una sola argomentazione. Ciò ha dato luogo a interpretazioni diverse e spesso discordi. È vero che, da un punto di vista generale, contrattualismo e costruttivismo non appaiono del tutto differenti e sicuramente non sembrano incompatibili. Infatti, sia il contrattualismo sia il costruttivismo interpretano la giustificazione come un test per l'accettazione generale dei principi di giustizia, basato sull'idea di accordo ipotetico, di scelta o di deliberazione equa tra individui idealizzati in adeguate circostanze. Quindi, una separazione netta tra le due prospettive non sembra possibile. Secondo O'Neill, per esempio, l'unica differenza sembra consistere nel fatto che mentre «i contrattualisti fondano la giustificazione morale e politica su un *accordo* di un qualche tipo, [...] i costruttivisti si basano su una qualche concezione di ragione»⁶.

Timmons, però, fa notare che, anche se contrattualismo e costruttivismo «si trovano spesso assieme» nel dibattito filosofico contemporaneo, i due approcci sono «distinti e non dovrebbero essere confusi l'uno con l'altro»⁷: la prospettiva contrattualista si occupa del contenuto della moralità, mentre invece dal punto di vista costruttivista offre un'analisi di carattere ontologico sulla possibile «esistenza di proprietà morali, fatti e verità e sulla loro natura»⁸. Dal punto di vista di Timmons, quindi, è possibile essere contrattualisti senza essere costruttivisti e viceversa. Questa seconda prospettiva mi pare più plausibile, o almeno così sostengo in questo saggio.

L'ipotesi interpretativa che difendo qui non è certo originale: molti e più illustri studiosi hanno già messo in evidenza come Rawls affronti temi e problematiche differenti tra la stesura di *Una teoria della giustizia* e *Liberalismo politico*, avanzando ipotesi e complesse letture di questo passaggio. Il mio intento è assai più modesto. Vorrei soltanto mettere in luce come la posizione originaria – strumento di giustificazione presente in tutte le opere di Rawls – ammetta sin dall'inizio due interpretazioni differenti. Come cerco di mostrare, è la natura del problema, e non considerazioni strettamente

⁵ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 63. In questo passaggio Rawls si riferisce alla sua particolare interpretazione della «teoria contrattualista». Tuttavia, il passo si può interpretare come una prima caratterizzazione del costruttivismo. Rawls sviluppa la sua visione costruttivista più avanti in *Il costruttivismo kantiano nella filosofia morale*, in *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, a cura di S. Veca, Torino, Edizioni di Comunità, 2001 (edizione originale *Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures 1980*, «Journal of Philosophy», 77, 1980, pp. 515-572). Si veda anche J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., cap. 3.

⁶ O. O'Neill, *Constructivism vs. Contractualism*, «Ratio (New Series)», XVI, 2003, n. 4, pp. 319-331, p. 319.

⁷ M. Timmons, *The Limits of Moral Constructivism*, «Ratio (New Series)», XVI, 2003, n. 4, pp. 391-423, p. 392.

⁸ *Ibidem*.

filosofiche sulla natura della giustizia e della normatività più in generale, a far prevalere l'interpretazione data in *Liberalismo politico*⁹.

È possibile tracciare la differenza principale tra la posizione originaria come contratto e come costruzione sull'accettazione o meno di fonti esterne della normatività – vale a dire se quello che conferisce la validità normativa ultima ai principi, ciò che rende quei principi dei principi *primi* di giustizia, sia l'argomentazione della posizione originaria o qualcos'altro. La mia ipotesi è che l'interpretazione contrattualista possa accettare una pluralità di fonti della normatività indipendenti dalla mera esecuzione della posizione originaria, a differenza dell'interpretazione costruttivista che ne ammette una sola e che consiste nella corretta esecuzione della posizione originaria.

La differenza tra l'interpretazione contrattualista e quella costruttivista della posizione originaria può essere illustrata attraverso la lettura rawlsiana della teoria dell'obbligo morale e politico di Locke e Kant. Secondo Rawls, Locke crede che alcune istituzioni politiche possano essere istituite attraverso un contratto sociale, ma la loro completa giustificazione dipende da qualcosa di esterno al contratto stesso: dipende dalla capacità di dare un resoconto adeguato della legge di natura, che esprime un legame speciale tra Dio e gli uomini. In questo caso, la teoria di Locke può essere interpretata come una forma di *contratto senza costruzione*. Al contrario, la teoria di Kant (nell'interpretazione di Rawls) richiede che la fonte della normatività dei principi risieda nella capacità stessa degli agenti di essere autonomi (di dare leggi a se stessi) – capacità espressa attraverso la corretta esecuzione di un test di universalizzabilità delle massime morali. In questo caso, la nozione di accordo generale non ha alcun ruolo. Pertanto, la teoria di Kant può essere interpretata come una forma di *costruzione senza contratto*.

La posizione originaria di Rawls mutua aspetti sia dalla posizione di Locke sia da quella di Kant. Ma le due posizioni, così come le ho brevemente richiamate, rappresentano due visioni alternative dell'obbligo. Perciò, sostengo la necessità di distinguere tra contratto senza costruzione e costruzione senza contratto, a seconda che la fonte della normatività consista (costruzione) o meno (contratto) nella sola esecuzione della posizione originaria¹⁰.

⁹ Per alcune ipotesi interpretative sul passaggio da «Rawls1» a «Rawls2» si veda S. Maffettone, *Introduction*, in *Rawls. An Introduction*, Cambridge, Polity Press, 2010. Si vedano anche, di S. Freeman: *Public Reason and Political Justification*, in *Justice and the Social Contract. Essays on Rawlsian Political Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 215-256; *Kantian Constructivism and the Transition to Political Liberalism*, in *Rawls*, Londra, Routledge, 2007, pp. 315-323; *The Burdens of Public Justification: Constructivism, Contractualism, and Publicity*, «Politics, Philosophy and Economics», 19, 2007, n. 2, pp. 5-43. Cfr. anche P. Weithman, *Why Political Liberalism? On John Rawls's Political Turn*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

¹⁰ Rawls interpreta Kant come costruttivista in *Lezioni di storia della filosofia morale*, a cura di S. Veca, Milano, Feltrinelli, 2004 (edizione originale *Lectures on the History of Moral Philosophy*, a cura di B. Herman, Cambridge, Harvard University Press, 2000). L'interpretazione rawlsiana di Locke come contrattualista si trova in *Lezioni di storia della filosofia politica*, a cura di S. Veca, Milano, Feltrinelli, 2009 (edizione originale *Lectures on the History of Political Philosophy*, a cura di S. Freeman, Cambridge, Harvard University Press, 2007). Se le interpretazioni di Rawls siano corrette, non è in discussione in questo saggio. Le lezioni rawlsiane sono interessanti solo per approfondire le origini filosofiche del pensiero di Rawls (cfr. il mio *Contratto e costruzione*, in corso di revisione). Anche Samuel Freeman interpreta Locke come un «contrattualista non-costruttivista» (S. Freeman, *Rawls*, cit., p. 292 e p. 506, nota 8) e Kant come un «costruttivista non-contrattualista» (ivi, p. 293; S. Free-

2. IL CONTRATTO SENZA COSTRUZIONE

Secondo Rawls, una teoria della giustizia deve trovare una soluzione ragionevole per le dispute che riguardano la distribuzione di beni sociali primari fra i membri di una società – interpretata come impresa cooperativa – specialmente quando le persone hanno interessi diversi e sostengono differenti dottrine morali, politiche e religiose su ciò che ha valore per ciascuno. Dato il disaccordo permanente su quale particolare concezione della giustizia debba modellare le istituzioni politiche fondamentali, è necessario escludere ogni appello alle molteplici autorità morali o religiose che i cittadini riconoscono, dal momento che danno indicazioni normative irconciliabili tra loro. Occorre quindi un requisito di accettazione generale, se lo scopo è quello di trovare termini di cooperazione che tutte le persone coinvolte rispettino.

L'idea che i principi devono essere accettabili per essere obbediti ha un altro importante ruolo, quello di evitare che le regole della cooperazione sociale non siano formulate su misura per soddisfare interessi particolari. Il criterio di accettabilità porta quindi con sé un requisito di equità. E Rawls sembra avere in mente la connessione tra equità e accettabilità quando, discutendo la natura della giustificazione in filosofia politica, dice che, per essere giustificabili per tutti, i principi devono partire da premesse condivise¹¹. Le premesse condivise servono per «cercare possibili basi di accordo dove sembra non ne esistano»¹². Il compito di raggiungere un accordo di questo tipo – un accordo, cioè, che connetta accettabilità ed equità – Rawls lo affida alla posizione originaria, nella sua interpretazione contrattualista.

I contrattualisti moderni giustificavano il potere politico coercitivo immaginando come la società potrebbe essere ove non vi fossero obblighi politici. Questo tipo di argomentazione aveva lo scopo di dimostrare che è meglio, o più razionale, adottare dei principi generali per correggere i fallimenti della razionalità individuale in uno stato di perfetta libertà. In modo simile, alcuni liberali contemporanei argomentano a favore della razionalità delle istituzioni politiche, chiedendo quali principi di giustizia sarebbe giusto adottare se tutti dovessero essere d'accordo. Nelle interpretazioni più recenti, il contratto sociale è concepito come un dispositivo teorico in grado di elaborare i principi di giustizia accettabili per (o non ragionevolmente rifiutabili da) tutti gli individui

man, *The Burdens of Public Justification*, cit., p. 8). Freeman, però, sembra pensare che tracciare la distinzione tra contrattualismo e costruttivismo nel modo in cui la sviluppo in questo saggio potrebbe non far altro che irrigidire la posizione costruttivista, lasciandola alla mera funzione di speculazione filosofica non politica (S. Freeman, *Rawls*, cit., p. 307). Il mio disaccordo con Freeman (e con Rawls, *si parva licet*) non riguarda la funzione di una concezione di giustizia, ma il significato stesso della giustificazione. Secondo la mia interpretazione, giustificare significa fornire le ragioni, tutte le ragioni, che sostengono la veridicità o l'oggettività di un'affermazione o l'oggettività di un giudizio. Per Freeman (ma anche per Rawls), invece, giustificare significa trovare le ragioni sufficienti per adottare termini equi di cooperazione. Torno nella sezione 4 su questo punto importante.

¹¹ Rawls sostiene che «... poiché lo scopo della giustificazione è rivolgersi a chi non concorda con noi, essa deve necessariamente partire da qualcosa su cui vi sia un consenso, ossia da premesse che sia noi sia gli altri riconosciamo pubblicamente come vere; o meglio, che riconosciamo pubblicamente come accettabili per noi dato il nostro scopo». J. Rawls, *Giustizia come equità: è politica, non metafisica*, in *Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico*, cit., p. 178 (edizione originale *Justice as Fairness: Political not Metaphysical*, «Philosophy and Public Affairs», 14, 1985, pp. 223-225).

¹² J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 543.

considerati come membri liberi ed eguali di una società cooperativa per il benessere generale¹³.

Lo scopo delle teorie contrattualiste contemporanee non è quello di generare considerazioni razionali per l'accettazione o il rifiuto di principi di giustizia, ma quello di elaborare il contenuto di principi che possano trovare il più ampio consenso possibile in società pluraliste. In altri termini, il proposito del contratto sociale è quello di fornire un quadro teorico per la giustificazione di principi di giustizia senza riferimento alcuno a che cosa conferisce autorità normativa a norme e principi. Il contratto, quindi, genera i principi che è giusto seguire, ma non le ragioni per le quali le persone devono seguire quei principi. I principi possono regolare efficacemente i comportamenti delle persone quando sono accettabili dal punto di vista delle persone i cui comportamenti sono vincolati. Per questo motivo, invece di indagare la fonte di autorità normativa dei principi, i contrattualisti insistono sui concetti di imparzialità e accettabilità generale come base più adatta per la giustificazione.

La connessione tra equità e accettabilità spinge Rawls a considerare la posizione originaria non come la fonte ultima della normatività, ma come uno strumento euristico per elaborare le ragioni a sostegno di un sistema di cooperazione¹⁴. Per Rawls, queste ragioni non derivano dalla posizione originaria e valgono indipendentemente dalla sua esecuzione: derivano da un ideale di persona (come ragionevole e razionale) e di società (come impresa cooperativa, liberale e democratica) e dal ruolo sociale che una concezione della giustizia gioca per individui così concepiti (una base pubblica per l'accordo). Chi prende parte alla posizione originaria è chiamato a scegliere i termini di cooperazione che meglio rappresentano quegli ideali fondativi. In questo senso, le persone hanno già delle ragioni per sottoscrivere un accordo nella posizione originaria; la posizione originaria, in altri termini, non dà (o costruisce) tutte le ragioni di giustizia. Secondo l'interpretazione contrattualista, la posizione originaria è «uno strumento di rappresentazione», uno strumento euristico con cui gli individui chiariscono a se stessi ideali e ragioni che già possiedono e che trovano un certo grado di condivisione nella società in cui vivono, e che incorporano nella scelta dei principi¹⁵.

In conclusione, secondo l'interpretazione contrattualistica della posizione originaria, i principi di giustizia sono oggetto di un accordo tra gli individui in circostanze adeguatamente specificate. Ulteriori domande sulla natura e sulla fonte dell'autorità normativa di questi principi non trovano risposta, né ne necessita una: gli individui si accordano su dei principi che sono costituiti dalla ragione pratica, che sono derivanti dal volere di una divinità, che rappresentano la massimizzazione del benessere o assicurano il rispetto per le persone; quali che siano, le ragioni *ultima facie* per la loro accettazione – ragioni, come si vedrà più avanti, che derivano dalle dottrine comprensive – non devo-

¹³ Sulle teorie contrattualiste, si vedano: P. Comanducci, *Contrattualismo, utilitarismo, garanzie*, Torino, Giappichelli, 1984; W. Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy. An Introduction*, seconda edizione, Oxford, Oxford University Press, 2002, cap. 3; e G. Sayre-McCord, *Contractarianism*, in H. LaFollette (a cura di), *The Blackwell Guide to Ethical Theory*, Oxford, Blackwell, 2000, pp. 247-267.

¹⁴ S. Freeman, *Justice and the Social Contract*, cit., p. 19.

¹⁵ J. Rawls, *Giustizia come equità: una riformulazione*, a cura di E. Kelly, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 17 (edizione originale *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge, Harvard University Press, 2001).

no essere rese pubbliche. Quindi, la posizione originaria può essere vista come una forma di *contratto senza costruzione*, uno strumento che crea nuovi principi (definendo il loro contenuto in termini di accettabilità), ma non fornisce necessariamente le ragioni ultime o conclusive per adottarli.

3. LA COSTRUZIONE SENZA CONTRATTO

Nella filosofia morale e politica contemporanea, il costruttivismo può essere definito come la tesi per cui certi fatti valgono come fatti morali perché alcuni principi, i quali sono l'esito di una procedura di costruzione adeguatamente definita, li rendono tali¹⁶. Benché Rawls cominci a descrivere esplicitamente la posizione originaria come forma di costruttivismo solo a partire dalle *Dewey Lectures* del 1980¹⁷, è possibile trovare una prima formulazione di questa tesi in *Una teoria della giustizia: «i fatti morali sono determinati dai principi che verrebbero scelti nella posizione originaria*. Questi principi specificano quali considerazioni sono rilevanti dal punto di vista della giustizia sociale»¹⁸.

¹⁶ Nonostante la sua crescente popolarità, non è possibile trovare nel dibattito contemporaneo una definizione non controversa di costruttivismo. La difficoltà di definire il costruttivismo in maniera univoca dipende, almeno in parte, dal fatto che i costruttivisti si dividono tra quanti sostengono che si tratta di una teoria squisitamente metaetica (su che cosa conta come fatto morale) e quanti, invece, considerano il costruttivismo come una forma di proceduralismo. Inoltre, a seconda di come una procedura viene specificata, ne risulta un tipo diverso di costruttivismo, con finalità filosofiche diverse. Per una visione d'insieme delle teorie costruttiviste contemporanee, si vedano: C. Bagnoli, *Constructivism in Metaethics*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, a cura di E.N. Zalta, 2011 [<http://plato.stanford.edu/entries/constructivism-metaethics>]; C. Bagnoli, *Il costruttivismo morale*, Roma, Carocci, 2013; S. Street, *What Is Constructivism in Ethics and Metaethics?*, «Philosophy Compass», 5, 2010, pp. 363-384. Sul costruttivismo rawlsiano, si vedano: O. O'Neill, *Constructivism in Rawls and Kant*, in S. Freeman, *The Cambridge Companion to Rawls*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 347-367; O. O'Neill, *Constructivism vs. Contractualism*, cit.; S. Freeman, *Rawls*, cit., capp. 7 e 8.

¹⁷ La posizione originaria «istituisce una certa *procedura di costruzione* che risponde a determinati requisiti ragionevoli, e all'interno di tale procedura le persone, definite come agenti razionali di costruzione, individuano, attraverso il loro accordo, i principi primi della giustizia». J. Rawls, *Il costruttivismo kantiano*, cit., p. 65, corsivo mio, traduzione leggermente modificata.

¹⁸ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 63, corsivo mio. In questo passaggio Rawls si riferisce alla sua interpretazione della «teoria contrattualista». Tuttavia, il passo si può tranquillamente interpretare come una prima caratterizzazione del costruttivismo. Occorre osservare che non vi è consenso su quale sia la forma di costruttivismo che caratterizza la teoria di Rawls. Ci sono, infatti, almeno tre forme di costruttivismo in Rawls. In *Una teoria della giustizia*, Rawls definisce come «costruttive» differenti teorie, quali l'utilitarismo e la propria interpretazione del contratto sociale (cfr. *Una teoria della giustizia*, cit., p. 19). La caratteristica distintiva delle teorie costruttive è l'uso di alcune procedure per risolvere problemi pratici: per esempio, nel caso di conflitto di interessi, gli utilitaristi applicano una formula che consente di massimizzare una concezione di utilità generale, mentre i contrattualisti fanno ricorso a una situazione di scelta collettiva come punto di vista normativo. Secondo l'interpretazione qui fornita da Rawls, le teorie costruttive sono alternative a teorie come l'intuizionismo razionale, interpretato come teoria pluralista radicale del valore. Successivamente, Rawls propone un'interpretazione più ristretta del costruttivismo nella teoria morale (*Il costruttivismo kantiano*, cit.) e nella teoria politica (*Liberalismo politico*, cit.). In questi casi, il costruttivismo si riferisce a un metodo per giustificare principi sostanziali senza ricorrere a desideri, preferenze o altri atteggiamenti soggettivi. Le posizioni che danno priorità al bene rispetto al giusto, come l'utilitarismo, non vengono

A differenza dei contrattualisti, i costruttivisti non mirano a giustificare i principi di giustizia solo nei termini della loro accettazione ipotetica da parte di agenti idealizzati. I costruttivisti vogliono dare un resoconto completo della giustificazione, e quindi di tutte le ragioni – oltre a quelle di accettabilità ipotetica –, per cui un principio di giustizia dovrebbe essere obbedito. Per questo motivo, anziché formalizzare i vincoli sull'accettabilità dei principi, i costruttivisti insistono sui criteri di oggettività del ragionamento morale, escludendo fonti della normatività esterne al ragionamento stesso.

Per apprezzare appieno l'interpretazione costruttivista della posizione originaria bisogna prestare particolare attenzione all'aspetto procedurale. Una procedura non è nulla di misterioso: si tratta di una formalizzazione o descrizione del modo in cui una persona ragiona su un dato problema pratico in circostanze ideali. Secondo l'interpretazione costruttivista, «la posizione originaria incorpora l'idea di giustizia procedurale pura al più alto livello»¹⁹. Una procedura è pura quando non necessita di alcun criterio indipendente per la giustificazione degli esiti della procedura stessa e l'essere giusto di un principio coincide con l'essere esito di una procedura di costruzione: «esiste [...] una procedura equa o corretta, tale da dare un risultato similmente equo o corretto, qualunque esso sia, a condizione di seguire appropriatamente la procedura»²⁰. Questo punto si può chiarire confrontando la giustizia procedurale pura con quella perfetta. Sia l'approccio puro sia quello perfetto sostengono «la possibilità di approntare una procedura che darà sicuramente il risultato desiderato»²¹; ma nel caso del proceduralismo perfetto, «esiste un criterio indipendente per decidere che cosa sia una divisione equa, un criterio definito separatamente e anteriormente rispetto alla procedura che dovrà essere seguita»²².

più considerate costruttive o costruttiviste. C'è una differenza importante tra l'interpretazione morale e quella politica del costruttivismo: la prima rappresenta una teoria metaetica sulla natura dei fatti morali, mentre la seconda sembra essere una forma di quietismo metafisico (la posizione per la quale certi problemi metafisici devono essere lasciati da parte, non essendo possibile trovare soluzione). Nei suoi ultimi lavori, Rawls lascia deliberatamente da parte il dibattito metaetico. Nel tentativo di ridefinire la sua posizione in termini politici, Rawls cerca di «lasciare da parte le controversie filosofiche ogni volta che è possibile, e [andare] anzi alla ricerca dei modi in cui aggirare i problemi da lungo tempo senza soluzione. Per esempio, ricorrendo alla prospettiva che ho chiamato "costruttivismo kantiano", cerchiamo di evitare il problema della verità, e la controversia tra realismo e soggettivismo a proposito dello status dei valori morali e politici. Questa forma di costruttivismo non afferma né nega tali dottrine» (J. Rawls, *Giustizia come equità: è politica, non metafisica*, cit., p. 179). In questo saggio l'interpretazione costruttivista della posizione originaria si riferisce solo alla variante metaetica. La mia interpretazione del costruttivismo potrebbe sembrare ad alcuni troppo forte per adattarsi al progetto rawlsiano della giustizia come equità. Alcuni potrebbero dire, per esempio, che il modo in cui io vedo la posizione originaria si adatta meglio a un'interpretazione morale e non politica del costruttivismo. È vero che i costruttivisti politici, a differenza di quelli morali, non affermano che «la procedura di costruzione crea o produce l'ordine dei valori morali» (J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., p. 93). Per chiarire questo punto, cercherò di spiegare come il costruttivismo politico non sia altro che una posizione contrattualista, che non ha nulla a che fare con il costruttivismo propriamente inteso. Dopo avere rielaborato le differenze tra le due teorie, questo punto dovrebbe essere più chiaro.

¹⁹ J. Rawls, *Il costruttivismo kantiano*, cit., p. 73.

²⁰ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., pp. 98-99.

²¹ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 98.

²² *Ibidem*, traduzione leggermente modificata. L'esempio di Rawls di una procedura perfetta è quello di lasciar tagliare la torta all'ultima persona in un gruppo che prenderà la fetta (la procedura),

Considerata nei termini contrattualisti, la posizione originaria potrebbe essere interpretata come un esempio di giustizia procedurale perfetta, dal momento che ammette, o per lo meno non esclude, criteri di giustizia dati indipendentemente dalla procedura di scelta. L'idea di giustizia procedurale perfetta coglie invece la caratteristica più importante dell'approccio costruttivista: la mancanza di criteri dati indipendentemente dalla procedura colloca, per così dire, la fonte della normatività dei principi nella capacità degli agenti morali di ragionare e governare i propri comportamenti, e non in un ordine di valori o verità morali che esistono indipendentemente dalle istituzioni sociali e politiche. Rawls diventa molto esplicito su questo punto quando, ne *Il costruttivismo kantiano*, insiste sul fatto che è la procedura a rendere oggettivi i giudizi morali e non viceversa. Fissare la priorità delle procedure sull'oggettività dei giudizi significa che la posizione originaria non ha il compito di rintracciare fatti morali che esistono indipendentemente dalla procedura. Secondo Rawls,

non vi sono altre ragioni di giustizia se non quelle definite dalla procedura di costruzione di principi di giustizia. Detto in altre parole: se certi fatti debbano o no contare come ragioni di giustizia, e quale debba essere la loro forza relativa, si può determinare solo sulla base dei principi che risultano da quella costruzione²³.

Alcuni potrebbero pensare che affermazioni come questa siano solo eccessivamente enfatiche: insistere su questi punti non fa altro che sviare il lettore da quello che è il vero progetto di Rawls. Per esempio, Krasnoff sostiene che simili passaggi non sono altro che esagerazioni, «perché è chiaro che ci sono delle considerazioni morali che sostengono la concezione rawlsiana di persona come razionale e ragionevole, così come il modello della posizione originaria come procedura di costruzione. E non è possibile che questi fatti morali siano costruiti dalla posizione originaria»²⁴. A mio avviso, Krasnoff dà un'interpretazione non del tutto corretta del progetto costruttivista di Rawls. Rawls e i costruttivisti non ritengono che i fatti siano costruiti o *creati*²⁵. Per Rawls la posizione originaria dà dei principi alla luce dei quali certi fatti acquisiscono una rilevanza morale. Nell'interpretazione costruttivista, certi fatti sono morali perché i principi dati dalla posizione originaria li rendono tali (mentre, secondo la tesi contrattualista, certi fatti sono morali quando è possibile trovare un accordo su certi principi che sta-

così che si possa realizzare una distribuzione eguale (criterio di correttezza dell'esito) nella distribuzione delle porzioni (esito). In questo caso il criterio di correttezza non coincide con la mera applicazione di una procedura. Per completezza, si deve notare che Rawls considera anche il caso della giustizia procedurale imperfetta. La differenza tra il proceduralismo perfetto e quello imperfetto sta nel fatto che in quest'ultimo la procedura non garantisce la correttezza dell'esito, come nel caso del processo penale dove una persona può essere condannata secondo criteri che non dipendono dal processo stesso, ma dal non aver commesso il fatto. Questa distinzione, tuttavia, qui non è rilevante.

²³ J. Rawls, *Il costruttivismo kantiano*, cit., p. 126, traduzione leggermente modificata. La posizione di Rawls diventa ancora più chiaramente anti-realista quando afferma che «[n]on è che, essendo collocate in modo imparziale [nella posizione originaria], [le parti] abbiano una visione chiara e non distorta di un ordine morale antecedente e indipendente. Al contrario, [per il costruttivismo] non esiste un tale ordine, e pertanto neppure fatti morali diversi dalla procedura di costruzione considerata nel suo insieme; i fatti morali sono identificati dai principi esito di tale procedura» (ivi, p. 129, traduzione leggermente modificata).

²⁴ L. Krasnoff, *How Kantian Is Constructivism?*, «Kant-Studien», 1999, n. 90, p. 391.

²⁵ J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., pp. 114-116.

biliscono i criteri di rilevanza morale di certi fatti, senza però escludere necessariamente altre tesi metaetiche o religiose su che cosa costituisce un fatto morale).

Se la posizione originaria rappresenta una forma di proceduralismo puro, allora è plausibile interpretarla come una forma di costruzione senza contratto.

4. CONTRATTO O COSTRUZIONE?

Che contratto e costruzione siano due metafore di due diversi progetti filosofici non è certo una novità. Freeman, per esempio, sostiene che contrattualismo e costruttivismo hanno finalità irreconciliabili nel pensiero di Rawls: da una parte, i contrattualisti vogliono fornire le basi pubbliche della giustificazione e dell'accordo equo in una società; dall'altra, i costruttivisti basano le proprie posizioni su un concetto di persona, di ispirazione kantiana, come autonoma²⁶. Oppure, Maffettone distingue tra una questione di legittimazione (che viene «dal basso» e ha a che fare con le pratiche sociali che caratterizzano una società) e una questione di giustificazione (che viene «dall'alto» e ha a che fare con le verità morali)²⁷. Sia Freeman sia Maffettone cercano di spiegare il senso del passaggio dal Rawls di *Una teoria della giustizia* al Rawls di *Liberalismo politico*. Per Freeman ci sono due teorie diverse per lo stesso problema – quello di trovare una soluzione stabile nella durata al problema delle diseguaglianze sociali ed economiche in un contesto di pluralismo tra dottrine comprensive diverse – che fa propendere Rawls per quello che in questo saggio ho chiamato il contratto senza costruzione. Per Maffettone ci sono due problemi diversi – il problema delle diseguaglianze sociali e il problema della stabilità – che trovano la medesima soluzione, seppur in un contesto di applicazione differente.

Il mio tentativo qui differisce sia da quello di Freeman sia da quello di Maffettone. Non voglio spiegare la svolta nel pensiero di Rawls, ma, più modestamente, chiarire il peso concettuale di due strumenti di giustificazione – contratto e costruzione – che Rawls usa per la giustificazione dei principi di giustizia²⁸. In questa ultima parte del saggio, cerco di mettere in evidenza le principali differenze fra i due approcci.

Un primo modo di illustrare la differenza tra contratto e costruzione è quello di spiegare che cosa fornisce le ragioni *ultima facie* – le ragioni che danno la giustificazione completa dei principi di giustizia. Per i costruttivisti, le ragioni *ultima facie* sono date dalla procedura e da null'altro: non ci sono criteri esterni alla procedura di ragionamento pratico che costituisce la correttezza morale di un principio. I contrattualisti, invece, lasciano aperta la possibilità di una fonte esterna dell'autorità normativa. Per dirla in maniera diversa: sia i contrattualisti sia i costruttivisti pensano che quello che rende i giudizi morali veri o oggettivi sono certi fatti morali; ma mentre per i costruttivisti quello che conta come fatto morale è dato solo da una funzione del nostro ragionamento pratico, i contrattualisti accettano resoconti metaetici diversi, anche se si escludono a vicenda. Per i contrattualisti, infatti, non conta che cosa costituisce un fatto mo-

²⁶ S. Freeman: *Justice and the Social Contract*, cit., capp. 7 e 8; *The Burdens of Public Justification*, cit.

²⁷ S. Maffettone, *Rawls*, cit., cap. 1.

²⁸ Sebbene la preponderanza di un approccio sull'altro potrebbe essere indice di due diversi momenti o di due differenti esigenze teoriche nel pensiero di Rawls, in questo saggio non prenderò direttamente posizione sul dibattito continuità/discontinuità, come Maffettone lo ha definito.

rale, come per i costruttivisti; conta che un certo fatto sia un fatto morale per i sostenitori di diverse teorie metaetiche, ciascuna dotata di una sua coerenza interna.

Per fare un esempio, sia i contrattualisti sia i costruttivisti credono che giudizi del tipo «torturare i bambini per divertimento è moralmente sbagliato» siano veri, ma mentre i costruttivisti pensano che ci sia solo un modo per spiegare ciò che costituisce la verità di tali giudizi – la procedura di ragionamento –, i contrattualisti si limitano a rendere espliciti i criteri normativi per l'accettazione generale di un simile giudizio morale. Per i contrattualisti, quello che rende vero il giudizio «torturare i bambini per divertimento è moralmente sbagliato» può essere un fatto morale brutto di un qualche tipo, la dignità della vita umana, la capacità di provare dolore o la volontà divina. Quale che sia la fonte delle ragioni *ultima facie* che costituisce l'errore morale del torturare i bambini per divertimento, per i contrattualisti è sufficiente che intuizionisti razionali, kantiani, utilitaristi, credenti religiosi e costruttivisti abbiano buone ragioni per affermarlo e, possibilmente, convergano sul quel giudizio. I costruttivisti, invece, hanno una sola spiegazione del perché «torturare i bambini per divertimento è moralmente sbagliato»: è l'esito di un ragionamento corretto. Punto e basta.

Per i costruttivisti, non ci sono fatti morali indipendenti dalla procedura di costruzione. La procedura, attraverso una serie di vincoli sul ragionamento pratico, distingue gli atteggiamenti verso fatti non morali che tutti potrebbero avere da quelli che sono strettamente soggettivi. L'insieme degli atteggiamenti non meramente soggettivi costituisce la base di giustificazione dei principi di giustizia. Al di là delle complicazioni metaetiche, il costruttivismo non è compatibile con altre teorie morali o politiche che fondano la giustizia in altro modo²⁹.

In termini ancora più generali, i contrattualisti sostengono che x è F – dove ' x ' è un'azione o uno stato di cose e ' F ' è un predicato normativo (come «giusto», «moralmente richiesto», eccetera) – se e solo se gli agenti morali si accordano su un insieme di principi per cui il giudizio « x è F » è oggettivo (vale a dire, ' x ' è veramente ' F '). I costruttivisti, invece, sostengono che « x è F » *perché* una procedura – un modo oggettivo di ragionare – rende il giudizio « x è F » vero. Si noti che la nozione di accordo non compare nel resoconto costruttivista di che cosa rende vero « x è F ». Per il contrattualismo, invece, la nozione di accordo è fondamentale. Per il costruttivismo la nozione di accordo non gioca alcun ruolo. Il contrattualismo avanza una tesi esistenziale sui fatti morali: un fatto è morale quando ci sono certi principi su cui le persone si accordano. La tesi costruttivista, invece, è concettuale: specifica che cosa rende morale un fatto non morale³⁰.

²⁹ Per i costruttivisti, potrebbero esserci anche altre considerazioni, oltre a quelle morali, che rendono un giudizio giusto o sbagliato. Per esempio, potrebbero esserci ragioni estetiche (l'orrore causato dalla visione della crudeltà della tortura) che contano contro quell'azione. E probabilmente una forma globale di costruttivismo dovrebbe risolvere pure il problema di come tutte le ragioni, anche quelle non morali, sono costruite. Ma questo ambizioso progetto non è al centro del progetto rawlsiano, né delle mie preoccupazioni. Per la funzione delle procedure di costruzione, si veda M. Bocchiola, *Il costruttivismo morale e il problema dell'oggettività*, in C. Bagnoli, *Il costruttivismo morale*, cit. Cfr. anche M. Bocchiola, *Costruttivismo e ontologia morale*, «Politeia», XXVI, 2010, n. 100, pp. 3-18.

³⁰ In un famoso articolo, Ronald Milo cerca di unire i due approcci sostenendo che «i fatti morali sono il prodotto di un processo di costruzione nel quale agenti razionali, in condizioni idealizzate, cercano di raggiungere un accordo su principi per regolare le loro relazioni e comportamenti reciproci».

Se la mia analisi è corretta, si può allora concludere che la posizione originaria come contratto avanza tesi molto più deboli circa la giustificazione dei principi di giustizia rispetto alla posizione originaria come costruzione, che è espressione di una tesi abbastanza forte su che cosa giustifica i principi di giustizia. Si noti che la distinzione tra tesi «debole» e «forte» non è di Rawls, ma può essere tracciata sulla base di un'altra distinzione che Rawls fa tra giustificazione «politica» e «completa». Secondo Rawls, la giustificazione politica è *pro tanto* e ha un ambito di applicazione più ristretto, quello dei valori che possono fornire considerazioni accettabili da parte di tutti i membri di una società, qualche che sia la loro dottrina comprensiva (entro i limiti della ragionevolezza). La giustificazione piena, invece, è *ultima facie* e si basa su tutti i valori – non soltanto quelli politici – per accettare una concezione della giustizia³¹.

Un'importante eco di questa distinzione, infine, si può trovare in un'altra distinzione che Rawls introduce in *Liberalismo politico*, quella tra autonomia «costitutiva» e autonomia «dottrinale». Secondo l'interpretazione costitutiva dell'autonomia degli agenti morali, «l'ordine dei valori morali e politici deve essere creato, ovvero costituito, dai principi e dalle concezioni della ragione pratica», e tale «ordine indipendente di valori non si costituisce da sé ma è costituito dall'attività, reale o ideale, dalla stessa ragione pratica (umana)»³². Da questo punto di vista, gli agenti morali sono definiti da Rawls come «fonti auto-originanti di rivendicazioni valide»³³. Quindi, un agente morale è autonomo se non ha bisogno di alcuna autorità esterna per la giustificazione dei principi di giustizia che sceglie: non è un mero conoscitore di un ordine di valori che esiste indipendentemente dalla procedura di costruzione; è la vera e propria origine della moralità politica.

Qui Rawls sta chiarendo, dando una ricostruzione metaetica della sua teoria (manca una difesa di questa teoria in termini metaetici, ma ciò non cambia il punto). Più avanti, tuttavia, abbandona tale punto di vista. Dal momento che una fondazione così forte dei principi di giustizia sul concetto di autonomia costitutiva non è in grado di fornire una base pubblica per la giustificazione, con una reinterpretazione della sua teoria, a metà degli anni Ottanta, Rawls sostiene che, senza dovere necessariamente sacrificare le credenze derivanti dalla propria dottrina comprensiva, le persone ragionevoli possono comunque aderire a una concezione liberale della giustizia. Questo perché una concezione eminentemente *politica* della giustizia non si basa su alcuna dottrina compren-

R. Milo, *Contractarian Constructivism*, «The Journal of Philosophy», XCII, 1995, pp. 181-204, p. 184. Per Milo, i fatti morali riguardano «l'ordine sociale» – il dominio morale delle cose che devono essere fatte – anziché «l'ordine naturale» – il dominio delle cose per quello che sono. Milo formula una teoria contrattualista-costruttivista partendo da quella che Rawls difese prima che «nascondesse un breve flirt con l'ontologia morale» (*ibidem*). Nonostante la mia posizione sia vicina a quella di Milo, non penso che la sua teoria possa giovare a una migliore comprensione della differenza tra contrattualismo e costruttivismo. È anche vero che Milo non vuole separare le due teorie. Ma il suo approccio non fa altro che portare la teoria contrattualista verso quella costruttivista, confondendo i piani normativo e metaetico.

³¹ J. Rawls, *Reply to Habermas*, «Journal of Philosophy», 92, 1995, pp. 132-180. Rawls individua anche un terzo livello di giustificazione, la *giustificazione pubblica*, che riguarda la giustificazione dei principi di giustizia da parte di una società nel suo complesso.

³² J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., p. 97.

³³ J. Rawls, *Il costruttivismo kantiano*, cit., p. 99.

siva particolare. Una concezione autenticamente politica è *freestanding*, cioè politicamente autonoma o non derivata da una particolare dottrina: nonostante i disaccordi su principi primi della moralità politica, tutti i cittadini ragionevoli possono sposare le norme della cooperazione sociale se giustificate da ragioni che tutti, e non meramente qualcuno, può accettare.

Questa ridefinizione in chiave politica della teoria richiede una concezione di autonomia meno forte. Per Rawls, quindi, l'autonomia diventa «dottrinale», per cui «una visione politica è autonoma se rappresenta, o mostra, l'ordine dei valori politici come basati sui principi della ragione pratica, uniti ad appropriate concezioni politiche della società e della persona»³⁴. In questo caso, gli agenti morali sono definiti come «fonti auto-autenticanti di rivendicazioni valide»³⁵.

Secondo Rawls, alcune delle dottrine comprensive potrebbero essere solo parzialmente comprensive, qualora i suoi sostenitori fossero disposti a fornire delle basi autenticamente politiche per le loro tesi – basi che non siano metafisiche o teologiche³⁶. Una concezione politica si basa solo su ragioni pubbliche, che sono *pro tanto* e quindi non *ultima facie*. Le ragioni *ultima facie* per aderire a un accordo vengono sempre dalla dottrina comprensiva, ma non devono essere dischiuse nella sfera pubblica. Isolando la parte comprensiva di una dottrina morale o politica, è possibile trovare un «consenso per intersezione» su un sotto-insieme di valori strettamente politici e garantire stabilità alle istituzioni sociali e politiche.

L'interpretazione della posizione originaria del secondo Rawls – quella che egli chiama «costruttivismo politico» – coincide con l'interpretazione contrattualista, e non costruttivista, che ho delineato nei paragrafi precedenti. La prospettiva contrattualista, come già ricordato, ammette la possibilità che altre considerazioni, legate alla dottrina comprensiva che uno sostiene, completino la giustificazione o forniscano le ragioni *ultima facie*. Le ragioni *ultima facie*, quindi, potrebbero anche essere esterne al contratto. Ma queste ragioni, per i contrattualisti, non devono essere dischiuse, dal mo-

³⁴ J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., pp. 96-97, traduzione modificata.

³⁵ J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., p. 44, traduzione leggermente modificata. Freeman nota che «ne *Il costruttivismo kantiano* Rawls usa l'espressione "auto-originanti" anziché "auto-autenticanti". Il cambiamento potrebbe essere dovuto alle critiche di Michael Sandel, secondo il quale la concezione rawlsiana della persona parte dall'illusione liberale che le persone creano la propria concezione del bene come se non fosse il prodotto di anni di condizionamento, dell'istruzione e dell'influenza sociale. Utilizzando l'espressione "auto-autenticanti", Rawls vuole dire che riconosce che non formiamo le nostre concezioni del bene *ab initio*. Tuttavia, le "autenticiamo" quando raggiungiamo la maturità, o spesso cerchiamo di rivederle in parte, e perseguono fini diversi da quelli che sono stati addestrati ad apprezzare». S. Freeman, *Rawls*, cit., pp. 507-508, nota 4. Tuttavia, a mio parere non ci sono sufficienti evidenze testuali per sostenere l'interpretazione di Freeman. L'espressione «auto-originanti» sembra più metaeticamente connotata, rimandando all'immagine dell'agente morale che crea o dà origine a quei principi che rendono morali certi fatti. Ma poiché anche su questo punto non ci sono passaggi a conforto della mia intuizione, tralascio questa interessante questione interpretativa.

³⁶ Rawls assume che «le visioni complessive dei vari cittadini si dividano in due parti: una può essere interpretata come la concezione politica della giustizia pubblicamente riconosciuta, o coinciderà con essa; l'altra parte è una dottrina (pienamente o parzialmente) comprensiva, alla quale la concezione politica sarà in qualche modo correlata». J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., p. 49, traduzione leggermente modificata.

mento che Rawls rinuncia al terzo livello di pubblicità dei principi, ovvero alla giustificazione piena³⁷.

CONCLUSIONE

In questo saggio ho sostenuto che la posizione originaria di Rawls è uno strumento di giustificazione che ammette due letture: una lettura contrattualista, di ispirazione lockeana, che esprime l'idea di tolleranza tra dottrine diverse, e una lettura costruttivista, di ispirazione kantiana, che ha a che fare con l'universalizzazione dei principi di giustizia. Anche se i due progetti sono inglobati in un unico strumento di giustificazione, dovrebbero essere tenuti separati, dal momento che avanzano tesi radicalmente diverse.

Il contrattualismo è una teoria normativa secondo la quale i primi principi di moralità politica sono giustificati quando gli individui in una situazione adeguatamente specificata si mettono d'accordo. Il costruttivismo, invece, considera come giustificati quei principi che sono esito di una procedura di ragionamento opportunamente specificata. Nel primo caso, l'autorità normativa dei principi potrebbe dipendere da fonti esterne alla posizione originaria. Nel secondo caso, invece, è il fatto di essere l'esito della posizione originaria che conferisce ai principi la loro validità e null'altro. In questo saggio ho voluto tracciare la distinzione tra contrattualismo e costruttivismo in maniera più nitida di quanto non si sia soliti fare nella letteratura filosofica contemporanea.

Si noti che la diversità delle due teorie non ne preclude la compatibilità: dal momento che il contrattualismo avanza pretese di giustificazione più deboli del costruttivismo, è possibile essere contrattualisti a livello pubblico, per esempio, e costruttivisti a livello non pubblico. La giustificazione contrattualista serve per risolvere questioni di tolleranza e pacifica coabitazione tra i cittadini delle società pluralistiche contemporanee, ma non riesce da sola a dare una risposta plausibile e cogente alle domande filosofiche più profonde circa la fonte della normatività dei principi di giustizia – in altri termini, non chiarisce che cosa rende certi principi generali la risposta corretta alla domanda «Che cosa è la giustizia?». Il costruttivismo, d'altro canto, dà una risposta plausibile sulla normatività dei principi, ma non riesce da solo a risolvere il problema della coabitazione pacifica in società divise.

Per alcuni, la forza della teoria della giustizia di Rawls consiste nel fatto che, attraverso lo strumento della «posizione originaria», il contrattualismo si fonde con il costruttivismo, dando una risposta coerente a entrambe le questioni – vale a dire quella della coabitazione e quella della fonte della normatività. Che tale fusione sia plausibile ho qualche dubbio, ma questo sarà argomento per un altro saggio.

³⁷ Secondo Rawls, ci sono tre modi in cui i principi di giustizia possono essere considerati pubblici. A un primo livello, i principi sono pubblici quando tutti i cittadini li possono conoscere e li seguono. I principi sono pubblici, sul secondo livello, quando i metodi per la loro formulazione sono conosciuti e accettati. Il terzo livello di pubblicità, infine, richiede che la giustificazione completa sia dischiusa. Benché Rawls affermi la necessità che i principi di giustizia siano pubblici su tutti e tre questi livelli in *Liberalismo politico* (cit., cap. 2.4), nel saggio *Un riesame dell'idea di ragione pubblica* (in J. Rawls, *Il diritto dei popoli*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001) egli sembra rinunciare al terzo livello – quello della giustificazione completa – per non compromettere la possibilità del consenso per intersezione e della giustificazione stabile dei principi di giustizia.